



## REGOLAMENTO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO in MANAGEMENT-Innovation, Services and Sustainability

Emanato con D.D. n. 565 del 27 luglio 2010

### Art. 1 (Definizione generale del Corso)

1. Il Corso di Perfezionamento in Management è istituito sulla base di quanto disposto dal Regolamento didattico dei Corsi di perfezionamento della Scuola, emanato con D.D. n. 20 del 16 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Corso si propone, in linea con gli *standard* di eccellenza perseguiti dalla Scuola, di fornire un percorso finalizzato alla formazione di laureati destinati a svolgere attività di ricerca in ambito pubblico e privato e a ricoprire impieghi qualificati presso enti pubblici e privati nazionali ed esteri. Il corso è preordinato all'approfondimento dei principali temi di management, insieme agli insegnamenti fondamentali per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo delle Scienze Sociali. Particolare rilievo è attribuito ai temi legati (i) all'economia e alla gestione dei processi innovativi e della competitività delle imprese, delle istituzioni e dei sistemi locali, regionali e nazionali in una prospettiva internazionale e (ii) alla gestione dei servizi innovativi (per esempio, in ambito ambientale, assicurativo, sanitario, tecnologico, delle politiche industriali). L'obiettivo formativo è perseguito sia mediante un apposito programma didattico sia attraverso la realizzazione, per ciascun allievo, di un progetto di ricerca, destinato a concludersi con un esame finale.
3. Il piano di formazione di cui all'art. 7 prevede un'offerta didattica che comprende corsi fondamentali, avanzati e specialistici nei seguenti raggruppamenti scientifico disciplinari di riferimento:  
SECS-P01 Economia Politica  
SECS-P03 Scienza delle Finanze  
SECS-P05 Statistica Sociale  
SECS-P07 Economia Aziendale  
SECS-P08 Economia e Gestione delle Imprese  
SECS-P09 Finanza Aziendale  
SECS-P10 Organizzazione Aziendale  
ING-IND35 Ingegneria Economico-Gestionale
4. Il Corso ha durata di tre anni. Entro un anno dalla conclusione del Corso, previo superamento di un apposito esame, la Scuola rilascia, ai sensi dell'art 2 della l. 14 febbraio 1987, n. 41, il Diploma di perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al Dottorato di ricerca e al titolo di PhD.
5. Per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca legate al programma del corso, la Scuola può avvalersi di collaborazioni, definite anche mediante apposite convenzioni e accordi, con Università italiane e straniere, nonché con enti pubblici o privati.

### Art. 2 (Organi del Corso)

1. Sono organi del Corso:
  - a) il Collegio dei Docenti
  - b) il Coordinatore
  - c) il Tutor e il relatore



### **Art. 3 (Collegio dei docenti)**

1. Il Collegio dei docenti è nominato dal Consiglio della Classe accademica di Scienze Sociali su proposta del Coordinatore ed è composto da un numero di docenti non inferiore a cinque, compreso il Coordinatore. Almeno la metà dei componenti deve essere costituita da professori e ricercatori della Scuola.
2. Il Collegio dei docenti definisce gli indirizzi del Corso, sovrintende alla realizzazione del progetto formativo, nomina, su proposta di ciascun allievo al Coordinatore, i Tutor e il relatore e verifica la progressione degli studi e delle attività di ricerca svolte dagli allievi.
3. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione degli allievi agli anni successivi o propone la loro eventuale esclusione dal Corso.
4. Il Collegio dei docenti dura in carica tre anni. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di servizio.
5. Il Collegio dei docenti si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore o un terzo dei suoi componenti lo ritenga necessario. In ogni caso, il Collegio dei Docenti si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Coordinatore, per:
  - valutare il generale andamento del corso;
  - definire la programmazione didattica e nominare, per ciascun allievo, un tutor;
  - approvare il programma di studi degli allievi e le relazioni sull'attività svolta dai medesimi;
  - approvare la relazione annuale da trasmettere al Nucleo di valutazione;
  - decidere le modalità di attivazione di nuovi cicli del Corso.

### **Art. 4 (Coordinatore del Corso)**

- 1 Il Coordinatore del Corso è nominato dal Consiglio della Classe accademica di Scienze Sociali tra i docenti della Scuola; dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
- 2 Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica e organizzativa del Corso, presiede il Collegio dei Docenti, svolge le funzioni amministrative di propria competenza e informa periodicamente il Consiglio della Classe accademica competente sulle attività del Corso.
- 3 Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, programma le attività didattiche e può proporre revisioni del progetto formativo, da approvare secondo le modalità fissate nell'art. 7 del Regolamento didattico dei Corsi di Perfezionamento.
- 4 Entro il mese di marzo, il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, presenta al Consiglio della Classe accademica competente ed al Nucleo di valutazione una relazione sull'andamento del Corso e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo.
- 5 Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, propone al Direttore della Scuola la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e per l'esame finale.
- 6 Tutte le autorizzazioni alle attività che comportano spese a carico dei capitoli di bilancio relativi al corso di Perfezionamento in Management competono al Coordinatore.
- 7 In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Coordinatore sono svolte dal vice-coordinatore, nominato dal Collegio dei docenti.

### **Art. 5 (Tutor e Relatore)**

1. Entro due mesi dall'inizio di ciascun ciclo il Collegio dei Docenti nomina - d'intesa con ciascun allievo - un Tutor.
2. Il Tutor indirizza e segue con assiduità il percorso formativo dell'allievo, ne controfirma per approvazione le relazioni annuali sull'attività svolta, le richieste ai sensi del presente



Regolamento nonché l'output scientifico che verrà presentato ai fini del conseguimento del titolo.

3. Il Tutor può essere sostituito con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, su iniziativa del Coordinatore, sentito l'allievo, o su richiesta motivata di quest'ultimo.
4. Entro i primi due anni di Corso il Collegio deve nominare il relatore della tesi.
5. Il relatore segue l'allievo, insieme al tutor, nella realizzazione del progetto di ricerca e nella impostazione e sviluppo della tesi.

#### **Art. 6 (Ammissione al Corso)**

1. L'ammissione al Corso avviene mediante procedure di selezione differenziate in base alla nazionalità dei candidati:
  - per i cittadini appartenenti all'Unione Europea la selezione è effettuata mediante la valutazione dei titoli scientifico-professionali degli aspiranti, integrata da un colloquio.
  - per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea l'ammissione al Corso avviene mediante concorso per titoli.
2. L'accesso è limitato a coloro che non hanno raggiunto i 35 anni di età alla data di scadenza della domanda tranne casi eccezionali da valutare volta per volta dalla Commissione Giudicatrice sulla base dell'esperienza maturata dal candidato.
3. Il bando di concorso per l'ammissione è pubblicato, di norma, entro il 15 marzo dell'anno solare di attivazione del ciclo.
4. Le prove di esame sono completate entro il mese di luglio dell'anno solare di attivazione del Corso.
5. I corsi hanno inizio a ottobre e sono articolati in tre moduli: il primo, da ottobre a dicembre, il secondo da gennaio a giugno, e il terzo da luglio a dicembre dell'anno successivo.
6. Possono essere ammessi candidati iscritti presso un corso di dottorato di un'altra Università Italiana o straniera (nell'ambito dei posti messi a concorso). Tali candidati devono presentare documentazione circa i corsi frequentati e gli esami sostenuti all'interno del programma di dottorato ai fini dell'ammissione al Corso. Il Collegio dei docenti può decidere di ammettere tali studenti ad anni successivi al primo. I candidati dovranno partecipare al concorso bandito dalla Scuola ed in caso di ammissione rinunciare eventualmente al posto presso l'altra Università, ai sensi dell'art. 14, c.3 del Regolamento didattico dei Corsi di Perfezionamento.
7. Per l'ammissione alle prove concorsuali sarà necessario aver conseguito la laurea magistrale o titolo equipollente. E' prevista, limitatamente al concorso per candidati UE, l'ammissione di candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, a condizione che lo stesso venga conseguito entro la data indicata dal bando e comunque entro la data di inizio dei corsi.

#### **Art. 7 (Piano di formazione)**

1. Gli allievi sono tenuti a seguire l'attività didattica e scientifica come disposto dal progetto formativo del Corso. Le attività didattiche sono volte a:
  - fornire strumentazioni metodologiche per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo del management, e più in generale delle Scienze Sociali;



- fornire approfondimenti teorici in linea con lo stato dell'arte delle discipline economico-manageriali e sulle grandi tematiche di ricerca indicate nel Corso, soprattutto in un'ottica interdisciplinare;
  - fornire insegnamenti specialistici, oltre a quelli generali, definiti anche in funzione degli interessi degli allievi, nell'ambito di un'offerta a carattere fortemente multi-ed inter-disciplinare;
  - offrire momenti di approfondimento qualificato sulle problematiche rilevanti per il corso, principalmente attraverso cicli seminariali tenuti da esponenti del mondo della ricerca scientifica, delle imprese e delle istituzioni.
2. L'attività didattica, concentrata nei primi tre semestri/moduli di corso, è affiancata dall'attività di ricerca che l'allievo svolge ai fini della realizzazione dell'elaborato finale (di cui all'art. 15). Più precisamente, i primi tre semestri del corso sono dedicati alla didattica, mentre i rimanenti tre semestri (più l'eventuale anno aggiuntivo), sono dedicati all'attività di ricerca e alla redazione dell'elaborato finale. Gli allievi sono obbligati alla frequenza di tutti i corsi dei primi due moduli. La frequenza dei corsi specialistici del terzo semestre è facoltativa e definita in relazione al progetto di ricerca di ogni singolo allievo. Tali aspetti sono contenuti nel piano di formazione che ogni allievo predispone in accordo con il proprio Tutor.
3. Al fine di consentire la verifica periodica del profitto e dei progressi didattico-scientifici, gli allievi perfezionandi sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
- all'inizio di ogni anno di corso, presentare un programma sintetico delle attività da svolgere, che il Coordinatore, sentito il tutore, trasmetterà alla Divisione Formazione Universitaria (cf. comma 3);
  - al termine del primo anno di corso, gli allievi dovranno sostenere un colloquio sullo stato dell'arte del progetto di ricerca, sulla base di una relazione scritta sintetica delle attività svolte nell'arco dell'anno;
  - gli allievi, alla fine del secondo anno sono tenuti a sostenere un colloquio sullo stato dell'arte del progetto di ricerca sulla base di una relazione scritta sintetica delle attività svolte nell'arco dell'anno. Gli allievi sono inoltre invitati a tenere un seminario sul proprio tema di ricerca avendo particolare riguardo alle tematiche interdisciplinari, entro la conclusione del triennio di corso. A questo proposito, il Coordinatore organizzerà un incontro annuale nell'ambito del quale gli allievi presenteranno lo stato dell'arte delle loro ricerche al Collegio dei docenti ed eventuali altri professori esterni alla Scuola.
5. Ogni docente responsabile di un corso dovrà comunicare al Coordinatore, alla fine del corso, l'esito positivo o negativo relativo alla frequenza di ogni studente. La sua valutazione terrà conto della quantità e qualità della frequenza ai corsi, nonché di eventuali prove scritte ed orali di valutazione. In caso di esito negativo, sarà richiesto agli studenti di ripetere il corso.
6. Agli allievi è consentito modificare il proprio progetto di ricerca entro la fine del secondo anno di corso. La proposta di modifica, elaborata con la supervisione del Tutor, dovrà essere approvata dal Coordinatore.

### **Art. 8 (Formazione linguistica)**

Ai fini del conseguimento del titolo, è obbligatoria la frequenza di un corso di lingua straniera diversa dall'inglese.

Gli allievi stranieri che non posseggano una sufficiente padronanza della lingua italiana dovranno seguire un corso intensivo di italiano durante il triennio del Corso.



### **Art. 9 (Contributi e servizi)**

1. Gli allievi ammessi con borsa di studio al Corso usufruiscono gratuitamente dei servizi di mensa presso la Scuola per la durata del corso, ad esclusione dei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico della Scuola. Ad essi viene corrisposto mensilmente un contributo monetario, il cui importo è fissato dai competenti organi della Scuola ed è erogato secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
2. La Scuola provvede alla copertura assicurativa degli allievi del corso durante lo svolgimento di attività istituzionali.
3. È consentito agli allievi di fruire, nel corso degli studi, di eventuali borse di studio fuori sede, sia in Italia che all'estero, messe a disposizione da altri Enti, o dalla Scuola in conformità alla Legge n. 398 del 30/11/89. In tal caso all'allievo non verrà corrisposto, da parte della Scuola, il contributo aggiuntivo per soggiorni fuori sede.
4. Gli allievi, sentiti il Tutor e il Coordinatore, devono richiedere l'aggregazione ad un laboratorio della Scuola.
5. Nei limiti delle disponibilità strutturali e logistiche, agli allievi sarà data la possibilità di fruire di locali e strutture ad essi riservati al fine di condurre in modo adeguato la propria attività di studio e di ricerca all'interno della Scuola.
6. Agli allievi del corso viene garantito l'uso della biblioteca e dei laboratori informatici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente presso la Scuola Superiore Sant'Anna.
7. Il Coordinatore può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, tenuto conto del parere del Tutor.
8. I contributi ed i servizi previsti nel presente articolo vengono mantenuti dagli allievi per i tre anni di durata del corso di perfezionamento. Gli allievi perfezionandi che, terminato il terzo anno di corso, devono ancora sostenere l'esame finale, previa apposita richiesta agli organi competenti della Scuola, possono usufruire della biblioteca, dei laboratori e del servizio di mensa gratuito fino al conseguimento del titolo e comunque non oltre un anno dalla conclusione del triennio.

### **Art. 10 (Soggiorni fuori sede)**

1. È compito della Scuola creare rapporti nazionali ed internazionali con università, istituzioni scientifiche, laboratori di ricerca o enti pubblici e privati in modo che ogni allievo, nel corso del triennio, trascorra un periodo di formazione e ricerca all'estero.
2. Il soggiorno all'estero, da svolgersi preferibilmente nel corso del secondo o del terzo anno, per un periodo compreso fra i sei e i dodici mesi, è obbligatorio. Le domande per i soggiorni fuori sede e per i relativi contributi vanno indirizzate al Coordinatore del corso, controfirmate dal Tutor e devono contenere il programma scientifico del soggiorno richiesto. Il Coordinatore del corso, previo parere del Tutor e a seguito di Delibera del Collegio Docenti, può autorizzare soggiorni di maggiore durata o consentire, se adeguatamente motivato, il frazionamento del periodo di soggiorno obbligatorio per il conseguimento del titolo.
3. Il Coordinatore, dietro richiesta dell'allievo e sentito il Tutor, può anche autorizzare soggiorni brevi per specifiche necessità legate al progetto di ricerca, da valutare di volta in volta.
4. Sono altresì previsti contributi per la partecipazione a Summer School e ad analoghe attività formative e scientifiche, nonché la partecipazione a convegni nel caso in cui i perfezionandi presentino interventi scritti, approvati dal Coordinatore. Tali contributi sono determinati sulla base della normativa vigente alla Scuola in materia e delle disponibilità economico-finanziarie.



### **Art. 11 (Attività didattica dei perfezionandi)**

Il Coordinatore e il Tutor possono autorizzare gli allievi a svolgere attività didattica, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 8 della Legge 210/98, per periodi di tempo limitati, salvo diversa determinazione del Collegio dei docenti. Tali attività non devono incidere negativamente sul regolare andamento delle attività di formazione e ricerca di ogni allievo.

### **Art. 12 (Altre attività lavorative ed altri redditi)**

1. Gli allievi, previo parere favorevole del Collegio dei docenti, possono svolgere attività di collaborazione coerenti con lo sviluppo della propria ricerca e ad essa funzionali. Possono inoltre svolgere attività di tipo professionale, volte all'acquisizione di risorse aggiuntive per il proprio sostentamento, purché non pregiudichino l'effettiva continuazione dell'attività di ricerca e l'assolvimento degli obblighi didattici.
2. Resta fermo che incarichi di lavoro dipendente, anche a tempo pieno, possono essere autorizzati solo nell'ultimo anno di corso e se ritenuti compatibili con le attività di ricerca finalizzate al conseguimento del titolo.
3. Il Collegio, su proposta del Coordinatore, delibera sulla compatibilità tra le attività retribuite di cui al comma precedente e gli obblighi didattici e di ricerca legati alla frequenza del Corso di Perfezionamento. Inoltre, il Consiglio di Classe, su proposta del Coordinatore, delibera l'eventuale rimodulazione dell'importo della borsa di studio.

### **Art. 13 (Dottorandi provenienti da altre istituzioni)**

1. Il Collegio dei docenti, su proposta del Coordinatore, può ammettere dottorandi provenienti da altre istituzioni italiane e straniere a frequentare uno o più moduli. Salvo accordi di scambio convenzionali compensativi degli oneri, a tali dottorandi può essere richiesto il pagamento di un contributo stabilito dal Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti.
2. I dottorandi di cui al presente articolo sono ammessi a fruire dei servizi della Scuola secondo le condizioni stabilite negli accordi di scambio convenzionali. La copertura assicurativa deve essere fornita dalle istituzioni di provenienza.

### **Art. 14 (Esclusioni)**

1. L'esclusione di un allievo dal Corso avviene con decreto del Direttore della Scuola su proposta motivata del Collegio dei docenti, secondo le procedure previste dal regolamento interno, e comporta la decadenza immediata dalla borsa.
2. L'esclusione può essere deliberata:
  - a) qualora a seguito di inadempimenti ai propri obblighi e nonostante il formale richiamo da parte del Coordinatore l'allievo rimanga inadempiente ai propri doveri, ovvero
  - b) qualora il Collegio dei Docenti ritenga, in sede di valutazione della relazione annuale, insufficiente il profitto dell'allievo
  - c) nelle altre ipotesi previste dal Regolamento generale dei Corsi di Perfezionamento.

### **Art. 15 (Esame finale)**

1. Gli allievi, al termine del triennio, devono sostenere un esame finale per il conseguimento del Diploma di Perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al



Dottorato di ricerca, denominato in inglese “*Ph.D*”. Per essere ammessi all’esame gli allievi devono aver ottemperato agli obblighi di studio stabiliti dal presente regolamento e aver presentato una formale richiesta al Collegio Docenti, corredata dall’elaborato finale, controfirmato dal Tutor e dal relatore che attestino la validità dell’elaborato e l’idoneità alla discussione finale.

2. L’esame finale consiste nella discussione dell’elaborato finale da parte del candidato, preceduta da un commento al lavoro svolto da parte di un componente della Commissione, ad esclusione del tutor e del relatore. L’elaborato finale può essere costituito sia da una monografia, sia da tre saggi di contenuto originale di elevato livello scientifico. L’elaborato deve essere consegnato alla Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca in quattro copie controfirmate da tutor, relatore e Coordinatore e discusso entro due mesi dalla consegna. Il Diploma di Perfezionamento deve comunque essere conseguito entro un anno dal termine del triennio, salvo deroghe approvate dal Collegio dei Docenti, su richiesta motivata dell’allievo. Nel caso della presentazione di tre saggi, è consentito che in due di essi il candidato non sia l’unico autore. Deve comunque essere ben evidente e dimostrabile il rilevante contributo del candidato alla redazione dei lavori nei quali non figuri come unico autore. E’ inoltre ammissibile che uno o più dei tre saggi siano stati pubblicati o presentati per la pubblicazione anche prima della discussione finale ma comunque durante il triennio di corso. Nel caso della presentazione di tre saggi, il candidato dovrà presentare una breve relazione scritta illustrando il necessario collegamento tra i tre saggi e il percorso di ricerca triennale compiuto.
3. L’elaborato finale sarà preferibilmente redatto in lingua inglese oppure in italiano.
4. Il Coordinatore, valutata positivamente la domanda di ammissione all’esame finale, propone i membri della Commissione, che dovranno essere in numero complessivo di cinque di cui almeno tre appartenenti alla Scuola. Della Commissione possono fare parte il tutor e il relatore. La Commissione giudicatrice viene nominata dal Direttore della Scuola.
5. La commissione dell’esame finale esprime la propria valutazione in voti 100/100 e con un giudizio sintetico sull’elaborato e sulla discussione. Per assegnare la lode è necessaria l’unanimità.
6. Gli esami di Diploma sono pubblici. La Commissione può esprimere parere favorevole o negativo al conferimento del titolo o rinviare il giudizio ad un ulteriore esame dell’elaborato, rivisto secondo le indicazioni della Commissione stessa.
7. Una copia dell’elaborato verrà depositata presso la biblioteca della Scuola, che ne deve assicurare la pubblica consultazione.
8. I Diplomi di Perfezionamento vengono rilasciati dopo il superamento dell’esame finale e sono conferiti dal Direttore in occasione della cerimonia di inaugurazione dei corsi.

#### **Art. 16 (Entrata in vigore e modifiche)**

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Ufficiale della Scuola.
- 2 Modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Collegio dei docenti ed approvate dal Senato accademico, sentito il Consiglio della Classe accademica di competenza.